

REPERTORIO N. 154721

RACCOLTA N. 40156

ATTO COSTITUTIVO DELL'AZIENDA CONSORTILE DENOMINATA "AGRO
SOLIDALE", PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI ALLA PERSONA,
AI SENSI AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 31 E 30
DEL TUEL (D.Lgs. N. 267/00), SECONDO LE NORME DELL'ARTICOLO

114 DEL MEDESIMO TUEL

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di
novembre, in Pagani nel mio studio notarile alla Via N. Pagano
n. 34.

Innanzi a me Dr.ANIELLO CALABRESE, Notaio, residente in Pagani
ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania,

SI SONO COSTITUITI

1. Dr.Bottone Salvatore, nato a Pagani (SA) il 2 gennaio 1960,
residente in Pagani (SA) traversa Campitelli n. 47, Codice
fiscale BTT SVT 60A02 G230 M, nella sua qualità di **Sindaco del
Comune di Pagani**, domiciliato per la carica presso la Casa
Comunale, codice fiscale 80020730653, a questo atto
autorizzato con delibere del Consiglio Comunale n.ri 53 e 54
del 5 settembre 2016, dichiarate immediatamente eseguibili ai
sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L., che in copie
autentiche al presente atto si allegano sotto le **lettere "A" e
"B"**.

2. Dr.ANNUNZIATA COSIMO, nato a San Marzano Sul Sarno (SA) il

10 settembre 1962, residente in San Marzano Sul Sarno (SA) III traversa di via Manzoni n. 7, Codice fiscale NNN CSM 62P10 I019 C, nella sua qualità di **Sindaco del Comune di San Marzano Sul Sarno**, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, codice fiscale _____, a questo atto autorizzato con delibere del Consiglio Comunale n.ri 38 e 39 del 23 settembre 2016, dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L., che in copie autentiche al presente atto si allegano sotto le **lettere "C" e "D"**.

3. Ing. STRIANESE MICHELE, nato a Sarno (SA) il 30 maggio 1975, residente in San Valentino Torio (SA) via Leonardo da Vinci n. 39, Codice fiscale STR MHL 75E30 I438 X, nella sua qualità di Sindaco del Comune di San Valentino Torio, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, codice fiscale _____, a questo atto autorizzato con delibere del Consiglio Comunale n.ri 41 e 42 del 10 ottobre 2016, dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L., che in copie autentiche al presente atto si allegano sotto le **lettere "E" ed "F"**.

4. Dr. CANFORA GIUSEPPE, nato a Sarno (SA) il 5 febbraio 1954, residente in Sarno (SA) Corso Vittorio Emanuele n. 34, Codice fiscale CNF GPP 54B05 I438 U, nella sua qualità di **Sindaco del Comune di Sarno**, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, codice fiscale 00581960630, a questo atto autorizzato con delibere del Consiglio Comunale n.ri 64 e 65

del 3 ottobre 2016, dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L., che in copie autentiche al presente atto si allegano sotto le **lettere "G" ed "H"**.

5. ANNUNZIATA FRANCESCA, nata a Nocera Inferiore (SA) il 30 settembre 1984, residente in Sarno (SA) via Vecchia Sarno-Palma n. 29, Codice fiscale NNN FNC 84P70 F912 Q

6. FORINO SALVATORE, nato a Pagani (SA) il 24 maggio 1976, residente in Pagani (SA) via Zeccagnuolo n. 33, Codice fiscale FRN SVT 76E24 G230 Z

7. VELARDO ERNESTO, nato a San Giorgio a Cremano (NA) il 20 ottobre 1988, residente in San Valentino Torio (SA) via Sottostanti n. 111, Codice fiscale VLR RST 88R20 H892 Z

Cittadini italiani, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo.

Premettono che:

- l'art.131 del D.Lgs.31 marzo 1998, n.112, conferisce alle Regioni ed agli enti locali tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali;
- la Legge 8 novembre 2000, n.328, Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua il Piano di Zona dei servizi socio-sanitari come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore sociale e socio-sanitario;
- con DGRC n.144 del 12 aprile 2016, modificativa della DGRC

n.320/2012, sono stati definiti gli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale a rete dei servizi sociali e socio - sanitari di cui alla legge regionale n.11 del 2007, tra cui l'AMBITO S01-3, comprendente i Comuni di Sarno, Pagani, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio;

- in attuazione della legge 328/2000 la Regione Campania ha emanato la legge n.11 del 23 ottobre 2007 per la dignità e la cittadinanza sociale che stabilisce che i Comuni "adottano, su proposta del Coordinamento Istituzionale di cui all'articolo 11, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le forme associative e modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel Piano Sociale di Ambito, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; e inoltre che i Comuni "assicurano che la gestione associata sovra-comunale determini, in ogni caso un unico centro di costo e di responsabilità relativa alla gestione del fondo d'Ambito per l'implementazione del Piano di Zona di ciascun ambito territoriale";

- i Comuni dell'Ambito S01-3 hanno scelto la forma di gestione associata della Convenzione di cui al combinato disposto degli artt.31 e 30 del TUEL D.Lgs n. 267/00;

- gli Enti convenzionati hanno istituito il Coordinamento Istituzionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n.11/07, quale organo di indirizzo programmatico, di

coordinamento e di controllo e hanno individuato il Comune di Pagani quale soggetto capofila;

- il Coordinamento Istituzionale è composto dai Sindaci dei Comuni dell'Ambito o loro delegati, dal Presidente della Provincia o suo delegato e, in materia di integrazione socio-sanitaria, anche dal Direttore Generale dell'ASL o suo delegato. Ai fini della definizione del numero legale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 6 del 5 aprile 2016;

- il Coordinamento Istituzionale esercita le funzioni di cui all'articolo 10, comma 2, della legge n. 11/07 e, in particolare, approva il Piano di zona di Ambito e gli eventuali ulteriori piani di servizi alla persona;

- il Comune capofila svolge le seguenti funzioni:

-adotta tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari alla realizzazione dei servizi e degli interventi decisi dal Coordinamento Istituzionale e previsti dalla Convenzione;

-applica i regolamenti e gli altri atti necessari per disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi in modo conforme alle decisioni del Coordinamento;

-esercita ogni adempimento amministrativo ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni, o con organizzazioni private non

profit e profit;

-rappresenta presso Enti ed Amministrazioni i soggetti convenzionati.

In particolare, il Sindaco capofila assume la rappresentanza legale dell'Ambito Territoriale nei rapporti con i terzi ed in giudizio, fermo restando che tutti gli Enti rappresentati rispondono giuridicamente pro-quota delle attività comuni.

Considerato altresì che:

- la prolungata esperienza di gestione associata dei servizi alla persona, consolidata da circa quindici anni, ha consentito lo sviluppo di una rete strutturata e integrata di servizi sovracomunali e intercomunali ma ha lasciato emergere anche una serie di criticità determinate dall'assenza di un soggetto di gestione dotato di veste giuridica, autonomia imprenditoriale, organizzativa e di bilancio;

- le nuove normative in materia di gestione dei bilanci, di reclutamento del personale, di trasparenza e anticorruzione e di affidamento esterno dei servizi e di acquisizione delle forniture, richiedono tempistiche operative sempre meno compatibili con forme di gestione poco strutturate dal punto di vista organizzativo e prive di veste giuridica e autonomia organizzativa e di bilancio;

- l'esigenza di assicurare efficienza operativa e qualità dei servizi erogati, richiede la certezza della continuità dei servizi e degli operatori;

- il vecchio Piano Sociale Regionale 2012-2015 ha ritenuto la forma associativa della Convenzione, sempre meno compatibile con le funzioni, le attività e i servizi che vengono richiesti agli Ambiti Sociali Territoriali e agli Uffici di Piano.

Tenuto conto che:

- il nuovo Piano Sociale Regionale 2016-2018, preso atto delle sopra elencate criticità, anche se in maniera non esclusiva, ha previsto espressamente la possibilità per i Comuni associati, di istituire consorzi di servizi o aziende consortili per i servizi alla persona;

- la Legge Regionale n.11/07, così come modificata dalla legge regionale n.15/07, all'articolo 44, comma 2, precisa che "...I Comuni associati erogano i servizi di cui alla presente legge, privi di rilevanza economica, anche avvalendosi dell'apporto a mezzo convenzione, delle aziende pubbliche di servizi alla persona...";

- pertanto, con verbale del 28 luglio 2016, il Coordinamento Istituzionale ha deciso di costituire un'Azienda consortile per i servizi alla persona, ai sensi del combinato disposto degli articoli 31 e 39 del decreto legislativo n.267/00 e ss. mm. ii., approvando lo schema di Atto costitutivo, lo schema di Statuto e gli allegati;

- i Consigli Comunali di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio, hanno approvato con i seguenti atti gli schemi definitivi di Atto Costitutivo, di Statuto e gli

allegati dell'Azienda consortile "Agro Solidale", approvati in bozze dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del 28 luglio 2016:

- **Pagani:**

- **Sarno:**

- **San Marzano:**

- **San Valentino:**

tutto ciò premesso tra i Comuni di Sarno, Pagani, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio, enti locali come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

Costituzione

1. Con il presente atto si costituisce, in virtù del combinato disposto degli artt.31 e 30 del Dlgs. n.267/00, secondo le norme dell'articolo 114 del medesimo TUEL, fra i Comuni di Sarno, Pagani, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio, un'azienda consortile denominata **"AGRO SOLIDALE - AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA"** (in seguito per brevità denominata Azienda) per l'erogazione di servizi e prestazioni socio-assistenziali, socio-sanitarie integrate,

culturali, scolastiche, educative e per l'infanzia, servizi farmaceutici, e più in generale, per la gestione integrata dei servizi alla persona.

2. L'adesione comporta l'affidamento all'Azienda della gestione dei servizi dell'Ambito Territoriale S01-3 di cui all'allegato "I", che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione, fatta salva la libertà di scelta per ogni Ente sottoscrittore in merito al conferimento di ulteriori servizi sociali, socio-educativi e sociosanitari, di promozione lavoro, formazione, ecc., da attuarsi al momento della stipula del contratto di servizio tra Comune e Azienda.

3. Ai sensi dell'articolo 31 del TUEL, possono essere ammessi a far parte dell'Azienda altri Enti Pubblici che risultino avere interesse in comune con quelli consorziati, al conferimento di ulteriori servizi rispetto a quelli di cui alla legge regionale n. 11/07 e ss. mm. e ii.

L'adesione deve essere approvata da tutti i Consigli Comunali dei Comuni consorziati su proposta deliberativa dell'Assemblea Consortile votata all'unanimità.

4. L'azienda è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, organizzativa e di bilancio e del proprio Statuto approvato dai Consigli Comunali degli enti aderenti che allegato sotto la lettera "L", forma parte integrante e sostanziale del presente Atto Costitutivo.

Articolo 2

Sede

1. L'Azienda ha sede in **Pagani**, in locali resi disponibili in comodato d'uso gratuito dal Comune di Pagani, alla via Marco Pittoni n.civ.1.

2. L'ubicazione di uffici e servizi che fanno capo all'Azienda può essere dislocata in sedi diverse in relazione alle esigenze funzionali, di gestione e di distribuzione dell'offerta dei servizi sul territorio dei Comuni sottoscrittori.

Articolo 3

Finalità e scopo

1. L'attività dell'Azienda è finalizzata all'esercizio di servizi socio-assistenziali, culturali, educativi e per l'infanzia, sociosanitari integrati, servizi farmaceutici e di tutela del benessere e, più in generale, alla gestione associata dei servizi alla persona mediante:

-la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona dell'Ambito Territoriale S01-3 e degli altri strumenti di programmazione per i servizi su elencati;

-la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo, sociosanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini;

-la gestione di interventi di promozione e intermediazione lavoro, formazione, consulenza e orientamento.

2. I servizi facenti capo all' Azienda sono erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti Consorziati e sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della cittadinanza, con particolare priorità per:

A. sostegno alle responsabilità familiari e famiglie in difficoltà

B. prima infanzia e minori

C. disabili

D. anziani

E. popolazione giovanile

F. persone non autosufficienti

G. immigrati, rom e sinti e senza fissa dimora

H. popolazione indigente e adulti in difficoltà

Il suddetto elenco è puramente indicativo, giacché gli organi dell'Azienda hanno facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo criteri di classificazione anche diversi da quelli indicati, sia allo scopo di riconfigurare lo schema d'offerta di prestazioni in rapporto a principi d'ottimizzazione produttiva, sia per tener conto del mutare delle condizioni di bisogno della cittadinanza e della natura stessa della nozione di bisogno socio-assistenziale. Variazioni nella definizione delle fasce d'utenza possono inoltre essere giustificate da fenomeni attinenti la sfera del

dinamismo demografico.

3. L'Azienda può inoltre svolgere attività di consulenza e di collaborazione a favore di soggetti pubblici o privati che operano in campo sociale ed assistenziale, nonché fornire specifici servizi socio-assistenziali aggiuntivi rispetto a quelli conferiti ai sensi del comma 1, mediante stipulazione di specifici contratti di servizio.

4. La gestione dei servizi e delle attività è finalizzata ai seguenti obiettivi:

a) rafforzamento della capacità d'intervento dei Comuni associati;

b) sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi socio assistenziali, socio-educativi, socio sanitari integrati, culturali, dell'istruzione e dell'infanzia, farmacie e servizi per la popolazione giovanile;

c) sviluppo di approcci specialistici integrati, volti a realizzare economie di gestione e miglioramenti nella qualità dei servizi;

d) creazione di un ambito di produzione orientato all'ottimizzazione imprenditoriale (l'Azienda) e contestuale definizione di regole di formazione della strategia e della volontà politica dell'ente che mantengano preminenti le pratiche della rappresentanza e del controllo democratico;

e) determinazione di meccanismi di funzionamento "orientati al

soddisfacimento dei bisogni", che enfatizzano la centralità del soggetto-utente dei servizi ed incentivano lo sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;

f) approfondimento dei processi d'integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi quali i servizi educativi, i servizi per le politiche attive del lavoro, la politica abitativa e in generale i servizi volti a favorire lo sviluppo locale;

g) consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale, per evitare duplicazioni, ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad un'omogenea diffusione dei servizi e delle attività;

5. Per il migliore svolgimento d'ulteriori attività e funzioni, l'azienda provvede ad articolare la propria organizzazione in apposite unità organizzative, costituite sulla base del principio dell'omogeneità' e della coerenza funzionale in rapporto alle caratteristiche delle attività svolte.

Articolo 4

Gestione dei Servizi

1. L' Azienda può esercitare la gestione dei servizi in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa e - tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche - anche attraverso acquisto di servizi e prestazioni mediante un sistema di accreditamento di enti pubblici o privati, o

tramite accordi di partecipazione ad istituzioni non lucrative o ancora attraverso la concessione e/o l'affidamento di servizi a terzi.

2. L' Azienda può accedere pure, nella gestione dei servizi, in via sussidiaria e non suppletiva, a rapporti di volontariato, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

Articolo 5

Durata

1. L' Azienda ha la durata di **trenta anni**, a decorrere dalla data di effettiva attivazione della stessa, coincidente con la data di stipula dell'Atto Costitutivo.

2. Al termine finale, l'Azienda è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri di legge.

3. E' facoltà degli Enti Consorziati prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi competenti, da perfezionare almeno sei mesi prima della scadenza.

Articolo 6

Scioglimento

1. L'Azienda, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile, con il voto favorevole di almeno tre dei Comuni fondatori e con almeno 75

centesimi di voti assembleari.

2. Al momento dello scioglimento le quote di partecipazione al riparto liquidatorio spettanti a ciascun Comune sono calcolate sulla base dei centesimi di competenza.

Articolo 7

Organi consortili

1. Sono organi dell'Azienda:

- l'Assemblea Consortile;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore Generale;
- il Revisore dei Conti.

La nomina, la composizione e il funzionamento degli organi consortili nonché le rispettive competenze e/o attribuzioni, sono disciplinate dallo Statuto dell'Azienda.

Per i primi tre anni vengono nominati membri del Consiglio di Amministrazione i signori:

-Annunziata Francesca;

-Forino Salvatore;

-Velardo Ernesto,

e di essi la signora **Annunziata Francesca** Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Per i primi tre anni viene nominato quale Revisore dei conti il dott. **IANNIELLO FELICE**, nato a Nocera Inferiore (SA) il 17 ottobre 1956, residente in Nocera Inferiore (SA) via

G.Matteotti n. 14, Codice fiscale NNL FLC 56R17 F912 V

Articolo 8

Capitale di dotazione al momento della costituzione

1. Con la sottoscrizione del presente Atto Costitutivo, i Comuni consorziati provvedono al conferimento immediato di un capitale di dotazione pari ad Euro 0,10 (zero/10) per abitante in base alla popolazione residente alla data del 31 dicembre 2015, secondo le misure stabilite nella tabella di riparto di cui all'**allegato "M"**.

2. Gli ulteriori stanziamenti relativi al fondo di gestione e al fondo per il finanziamento di servizi e prestazioni saranno quantificati nel Piano-programma e nel Bilancio di previsione che saranno definiti, dopo la Costituzione dell'Azienda, dagli organismi di Direzione della stessa e approvati dall'Assemblea consortile.

Articolo 9

Partecipazione degli enti consorziati

e quote di partecipazione al voto assembleare

1. Tutti i Comuni aderenti all'Azienda sono rappresentati nell'Assemblea Consortile dal loro Sindaco, nella sua veste di rappresentante legale dell'Ente locale.

2. Il Sindaco ha facoltà di delegare alla partecipazione nell'Assemblea consortile, anche permanentemente, un proprio delegato Assessore o Consigliere.

3. Ogni Comune è portatore di un voto, espresso in centesimi,

di modo che il totale dei voti disponibili in Assemblea sia pari a 100.

I suddetti 100 voti sono attribuiti in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascun Comune, ricalcolata annualmente con riferimento alle risultanze anagrafiche aggiornate al 31 dicembre.

4. Per la prima annualità le quote sono indicate nell'allegato C al presente Atto Costitutivo.

5. Gli enti consorziati sono tenuti ad esercitare il controllo analogo sull'operato dell'Azienda e a verificare la rispondenza dell'azione alle finalità per cui essa è costituita.

6. Gli Enti consorziati possono, anche su base libera e volontaria, partecipare ai processi di investimento proposti dagli organi competenti.

7. A norma di legge, possono essere ammessi a far parte dell'Azienda esclusivamente Enti Pubblici, quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.

Articolo 10

Atti fondamentali dell'Azienda

1. Sono atti fondamentali dell'Azienda sottoposti all'approvazione dei rispettivi Consigli Comunali:

o Piano programma, che costituisce il documento di programmazione comprendente i contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra Comuni e azienda;

- o budget economico almeno triennale;
- o bilancio di esercizio;
- o piano degli indicatori di bilancio.

Articolo 11

I mezzi finanziari e la gestione

1. Le entrate dell'azienda sono costituite da:
 - conferimenti finanziari da parte degli enti consorziati;
 - contributi dallo Stato, dalla Regione, da altri enti pubblici e da enti o soggetti privati;
 - proventi derivanti da tariffe;
 - proventi derivanti da compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni;
 - proventi derivanti da sponsorizzazioni;
 - proventi dei servizi;
 - prestiti o accensioni di mutui.

2. Il Fondo Unico di Ambito (FUA) per la gestione del Piano Sociale di zona è direttamente istituito nel bilancio di previsione dell'Azienda. Il Comune capofila dell'Ambito S01-3, comunica alla Regione e agli altri Enti finanziatori sovracomunali gli estremi del conto corrente o dei conti correnti dedicati dell'Azienda consortile per il trasferimento diretto dei finanziamenti e comunque, in ogni caso, trasferisce i finanziamenti eventualmente ricevuti per lo svolgimento delle attività e dei servizi delegati all'azienda consortile direttamente nel FUA istituito nel bilancio

dell'Azienda.

3. Gli enti consorziati provvedono a corrispondere all'Azienda le proprie spettanze, in modo da assicurare la copertura finanziaria dei servizi e delle prestazioni per i rispettivi utenti residenti, secondo quanto programmato nel Piano sociale di zona e nei vari documenti di programmazione, nella misura e con le modalità stabilite nei contratti di servizio.

4. L'Azienda provvede a predisporre e a trasmettere al Comune capofila e agli enti finanziatori comunali i documenti di monitoraggio e di rendicontazione richiesti.

5. Per quanto attiene alla finanza, alla contabilità e al regime fiscale, all'Azienda Consortile si applicano le norme dettate per le aziende speciali.

Articolo 12

Il personale

1. L'Azienda esercita i propri compiti con personale distaccato e/o comandato dagli enti consorziati o da altri enti pubblici o con personale proprio, alle dirette dipendenze o con altre forme contrattuali.

2. Il Consiglio d'Amministrazione, approva il piano di organizzazione e le dotazioni organiche dell'Azienda, individuando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento per il personale dipendente, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure. Di norma si farà riferimento al CCNL del personale

degli enti locali.

Articolo 13

Il Patrimonio

1. Il patrimonio aziendale è costituito da beni mobili e immobili acquistati o realizzati in proprio dall'ente, nonché da beni mobili e immobili oggetto di donazione.
2. L'azienda inoltre è consegnataria di beni di proprietà di altri enti di cui ha normale uso.
3. L'Azienda ha l'obbligo di tenere l'inventario dei beni mobili e immobili, aggiornarlo annualmente e allegarlo al Bilancio di esercizio.

Articolo 14

Controversie tra gli enti consorziati

1. Ogni controversia tra gli enti aderenti o tra essi e l'Azienda Consortile, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della Convenzione e dello Statuto, è rimessa alle determinazioni di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo dai due arbitri, ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore.
2. Gli arbitri così nominati hanno mandato di comporre la controversia attraverso arbitrato irrituale e la loro determinazione non sarà suscettibile di impugnativa.

Articolo 15

Disposizioni transitorie

1. A seguito della costituzione dell'Azienda, l'Assemblea consortile stabilisce le date per il trasferimento alla stessa dei servizi di cui all'allegato A mediante contratti di servizio.
2. A tal fine l'Azienda subentra in tutti i rapporti giuridici in corso e in tutti gli obblighi e diritti assunti e vantati dai Comuni aderenti riguardanti i servizi conferiti fatti salvi i debiti e i crediti di gestione, alla data del trasferimento.
3. A partire dalla data di stipula del presente Atto Costitutivo i crediti vantati dal Comune capofila dell'Ambito S01-3 per lo svolgimento delle attività di cui all'allegato A, sono trasferiti all'Azienda.
4. Il Comune di Pagani, in qualità di attuale capofila dell'Ambito S01-3, si impegna a corrispondere all'Azienda gli eventuali avanzi di gestione.
5. Gli Organi dell'Azienda, dal momento in cui sono costituiti esercitano le funzioni proprie anche in carenza di bilancio di esercizio e fino all'approvazione del primo bilancio esclusivamente per assicurare i servizi essenziali obbligatori.

Articolo 16

Entrata in vigore

1. Il presente Atto Costitutivo con i rispettivi allegati,

approvato dagli Organi dei rispettivi enti contraenti, entra in vigore con la sottoscrizione da parte dei rappresentanti degli enti medesimi.

Articolo 17

Spese e tasse

Le spese e tasse del presente atto sono a carico dei Comuni costituiti.

Le parti dispensano me Notaio dalla lettura degli allegati.

Di questo atto in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su fogli sei per facciate ventidue, ho dato lettura alle parti che lo approvano.

F.to:Salvatore Bottone -Cosimo Annunziata -Michele Strianese -
Giuseppe Canfora -Francesca Annunziata -Salvatore Forino -
Ernesto Velardo -Notaio Aniello Calabrese -Sigillo